Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 151

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 giugno 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510. Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1956



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 529.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207; 11 aprile 1955, n. 622; 20 settembre 1955, n. 937 e 25 settembre 1955, n. 959;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 18 dicembre 1951, n. 1551;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 97 sono aggiunti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti articoli, relativi alla scuola di perfezionamento in economia regionale:

*Scuola di perfezionamento in economia regionale*

Art. 98. — E' istituita, presso la Facoltà di economia e commercio, una scuola di perfezionamento in economia regionale, che ha per fine di indirizzare allo studio dei problemi specifici che interessano la Regione.

Art. 99. — Alla scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali. La domanda di ammissione, diretta al rettore dovrà essere corredata del diploma di studi medi di ammissione al corso di laurea di provenienza, del diploma originale di laurea, del certificato di carriera scolastica e di tutti quei titoli che l'aspirante ritenga di presentare.

Art. 100. — Il direttore della scuola è il preside della Facoltà di economia e commercio.

Art. 101 — Il corso di studi in economia regionale ha la durata di due anni.

Art. 102. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° anno:

1) Economia e politica economica;
2) Statistica economica e demografia;
3) Storia economica;
4) Geografia economica;
5) Tecnica del commercio con l'estero;
6) Tecnica finanziaria e diritto tributario;
7) Diritto pubblico;
8) Diritto privato.

2° anno:

1) Economia e politica economica;
2) Statistica economica e demografia;
3) Economia e politica agraria;
4) Economia aziendale;
5) Diritto internazionale.

Art. 103. — L'insegnamento delle discipline di cui al piano di studi contemplato dall'art. 102, è affidato, per incarico, a professori titolari, a liberi docenti o a cultori con deliberazione della Facoltà di economia e commercio.

Art. 104. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 105. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti in uno speciale libretto, sul quale il diret-

tore della scuola dovrà apporre il visto per la validità di ciascun anno di corso. L'iscritto, che non abbia soddisfatto agli obblighi suddetti e non abbia superato gli esami prescritti per il primo anno, non viene ammesso all'anno successivo.

Art. 106. — Gli insegnamenti e le esercitazioni della scuola di perfezionamento sono tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea in economia e commercio.

Art. 107. — Gli insegnamenti possono avere oltre che carattere di lezioni cattedratiche, quella forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 108. — Il programma della scuola viene compilato ogni anno dal direttore e deve essere approvato dalla Facoltà; così pure, gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazioni, dopo essere stati concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti. I corsi d'insegnamento si uniformano al calendario dell'Università.

Art. 109. — Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso e si svolgono per singole discipline. Le Commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola che le presiede. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle Facoltà universitarie.

Art. 110. — Per le materie e corso pluriennale l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del corso.

Art. 111. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta e di un argomento orale assegnato dalla Commissione.

Art. 112. — La Commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore, su proposta del direttore, è costituita dal direttore, che la presiede e di altri quattro docenti della scuola stessa.

Art. 113. — Tutti gli atti ed i documenti relativi alla scuola di perfezionamento in economia regionale sono conservati dalla segreteria dell'Università, che con la procedura normale rilascia i certificati richiesti dagli interessati.

Art. 114. — In base al risultato dell'esame di diploma la segreteria dell'Università rilascerà il relativo diploma di perfezionamento che dovrà essere munito della firma del rettore, di quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'Università.

Art. 115. — Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi, valgono, in quanto applicabili, e per quanto non prescritte dal presente statuto, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 116. — Gli iscritti devono pagare annualmente per tassa di immatricolazione L. 10.000, per tassa annuale d'iscrizione L. 36.000, per contributo di esercitazioni di seminario L. 25.000, per contributo di biblioteca L. 3000, per soprattassa esami di profitto L. 7000.

I diplomandi dovranno inoltre pagare L. 3000 per soprattassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma in L. 6000.

Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla Cassa dell'università; la tassa di diploma va invece versata all'Erario.

Art. 117. — Il provento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione va devoluto, per metà, alla scuola e, per l'altra metà, va incamerata dall'Università.

Il provento dei contributi per esercitazioni è devoluto al seminario giuridico — ove si svolgono le esercitazioni — che destinerà il 90% dell'introito alle spese relative.

Il contributo di biblioteca va interamente devoluto alla biblioteca della Facoltà di economia e commercio.

Il provento delle soprattasse per esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *giugno* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 98, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 530.

**Istituzione dell'Ufficio del registro nella sede di Anzio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio del registro di Anzio.

Art. 2.

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà fissata — entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto — la data in cui entrerà in funzione l'Ufficio di cui all'articolo 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *giugno* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 98, *foglio n.* 64. — CARLOMAGNO

ALLEGATO

PROVINCIA DI ROMA

DISTRETTO DI ALBANO

| UFFICIO DELLE IMPOSTE | Num. d'ordine | | UFFICIO DEL REGISTRO | Num. d'ordine | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Circoscrizione attuale | | | |
| Albano Laziale | 1 | Albano Laziale | Albano Laziale | 1 | Albano Laziale |
| | 2 | Anzio | | 2 | Anzio |
| | 3 | Ariccia | | 3 | Ariccia |
| | 4 | Castel Gandolfo | | 4 | Castel Gandolfo |
| | 5 | Genzano di Roma | | 5 | Genzano di Roma |
| | 6 | Lanuvio | | 6 | Lanuvio |
| | 7 | Marino | | 7 | Marino |
| | 8 | Nemi | | 8 | Nemi |
| | 9 | Nettuno | | 9 | Nettuno |
| | | Nuova circoscrizione | | | |
| Albano Laziale | 1 | Albano Laziale | Albano Laziale | 1 | Albano Laziale |
| | 2 | Anzio | | 2 | Ariccia |
| | 3 | Ariccia | | 3 | Castel Gandolfo |
| | 4 | Castel Gandolfo | | 4 | Genzano di Roma |
| | 5 | Genzano di Roma | | 5 | Lanuvio |
| | 6 | Lanuvio | | 6 | Marino |
| | 7 | Marino | | 7 | Nemi |
| | 8 | Nemi | Anzio | 1 | Anzio |
| | 9 | Nettuno | | 2 | Nettuno |

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 531.

**Modifiche alla tabella « A » annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 (Elenco delle qualifiche di mestiere dei salariati dello Stato).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei mestieri e servizi ascrivibili rispettivamente alla 1ª, 2ª e 3ª categoria del personale salariato dello Stato, di cui alla tabella « A » annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

la qualifica di « addetto alle operazioni di profumazione e concia delle miscele di tabacco », è sostituita dalla seguente: « addetto alla preparazione dei profumi e delle concie per le miscele di tabacco », ferma restando l'ascrivibilità alla 2ª categoria (OP);

la qualifica di « classificatore di tabacco grezzo, essiccatore, umiditore, fermentatore, macinatore di tabacchi » è sostituita dalla seguente: « classificatore di tabacco grezzo; addetto alla manovra e funzionamento di impianti d'essiccazione, di prosciugamento e di inumidimento; fermentatore; macinatore di tabacchi », ferma restando l'ascrivibilità alla categoria 1ª (OP) e alla 2ª (OP);

la qualifica di « concentratore di acque di lavaggio di tabacco » è sostituita dalla seguente: « addetto alla conduzione degli apparecchi di concentrazione delle acque di lavaggio di tabacco », ferma restando la ascrivibilità alla categoria 2ª (OP);

la qualifica di « conduttore locomotive » è sostituita dalla seguente: « conduttore di locomotive e di locomotori », ferma restando l'ascrivibilità alla 1ª categoria (OP);

la qualifica di « conduttore impianti macinazione sale » è sostituita dalla seguente: « addetto alla conduzione meccanica e piccole riparazioni di impianti per la macinazione dei tabacchi e dei sali », ferma restando l'ascrivibilità alla 1ª categoria (OP);

la qualifica di « conduttore macchine confezionatrici e condizionatrici per trinciati e sigarette » è sostituita dalla seguente: « addetto alla conduzione meccanica e piccole riparazioni di macchine confezionatrici, condizionatrici e cellofanatrici di tabacchi lavorati, sali e chinino », ferma restando l'ascrivibilità alla 2ª categoria (OP);

la qualifica di « fabbricatore di solfato di chinino, nicotina e di colle speciali » è sostituita dalla seguente: « fabbricatore di chinino e derivati, di nicotina e derivati e fabbricatore di colle speciali », ferma restando l'ascrivibilità alla 2ª categoria (OP);

la qualifica di « molitori addetti a lavorazioni salinifere e a tabacchi da fiuto » è sostituita dalla seguente: « molitori addetti alle lavorazioni salinifere », ferma restando l'ascrivibilità alla 2ª categoria (OP);

la qualifica di « addetto ai servizi di vigilanza e visita, alle dispense di materiali ed alla distribuzione e spedizione generi di monopolio di Stato » è soppressa;

la qualifica di « preparatore e confezionatore di fialette e calibratore tubetti vetro chinino » è soppressa;

la qualifica di « selezionatore e contatore di piante e foglie di tabacco » è soppressa.

Art. 2.

All'elenco dei mestieri e servizi ascrivibili rispettivamente alla 1ª, 2ª e 3ª categoria del personale salariato dello Stato, di cui alla tabella « A » annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, è aggiunta la seguente qualifica:

« addetto al montaggio, riparazione e disfacimento di casse o di botti » ascrivibile alla 3ª categoria (OP).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1956*
*Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 65.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 1956.

**Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano, campionaria internazionale », con sede in Bolzano.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano, campionaria internazionale » con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente del predetto Ente;

Sentito il presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. Walter Von Walter è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano, campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1956

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SEGNI

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CORTESE

(2762)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1955.

**Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia confermati per un biennio a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno presciegliersi i componenti dei collegi giudicanti nei giudizi presso i Tribunali militari territoriali a carico di imputati appartenenti al Corpo predetto.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, recante modifiche all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto l'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 570, che stabilisce che, nei giudizi presso i Tribunali militari territoriali a carico di imputati appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, è chiamato a comporre il collegio giudicante un ufficiale del Corpo stesso;

Ritenuto che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, designati, col decreto interministeriale del 24 agosto 1953, a comporre i collegi giudicanti suddetti, dal 23 agosto 1955 decadono dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla nomina degli stessi per il biennio 24 agosto 1955-23 agosto 1957;

Di concerto col Ministro per la difesa;

Decreta:

I sottonotati ufficiali dell'Esercito, comandati, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381, a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia, sono, dal 24 agosto 1955, confermati per un biennio a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno presciegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

1) capitano fanteria complemento (Bers.) Gabrielli Vincenzo di Girolamo Roma;

2) capitano fanteria complemento Cuvella Antonio di Demetrio Roma;

3) capitano artiglieria complemento Udina Aldo di Ermenegildo Napoli;

4) capitano fanteria complemento Scuderi Settimo di Leonardo Bari;

5) capitano fanteria complemento Gambetti Marcello di Marcellino Firenze;

6) capitano fanteria complemento Torrisi Mariano di Orazio Palermo;

7) capitano artiglieria complemento Cacciatore Salvatore di Vincenzo L'Aquila.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 agosto 1955

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

*Il Ministro per la difesa*
TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1956*
*Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 10.* — FLAMMIA

(2854)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1955.

**Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità;

Visto il testo revisionato, in data 14 luglio 1954, della suddetta Nomenclatura doganale comune e le successive modificazioni apportate alla stessa;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1953; 29 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954; 11 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954; 16 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1955 e 16 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 agosto 1955;

Vista la decisione, in data 10 novembre 1955, della Commissione di Coordinamento, all'uopo delegata dal Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con cui, fra l'altro, è stato approvato il testo revisionato al 21 ottobre 1955 della Nomenclatura doganale per i Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed è stato stabilito che lo stesso deve entrare in vigore per tutti i Paesi membri il 1° gennaio 1956;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1956 entra in vigore il testo revisionato al 21 ottobre 1955 della Nomenclatura doganale per i Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato in data 10 novembre 1955 dalla Commissione di Coordinamento della Comunità e riportato nell'allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1955

*Il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

*Il Ministro per gli affari esteri*
MARTINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MATTARELLA

TABELLA

**Nomenclatura comune ai Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio**
(Revisionata al 21 ottobre 1955)

| Numero della nomenclatura di Bruxelles 1950 (revisionata nel 1955) | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Situazione di prodotti rispetto al Piano |
|---|---|---|
| | *Ex Capitolo* 26 | |
| 26.01 | Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di di piriti): | |
| | *A.* di ferro: | |
| | 1. Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) | H. C. |
| | 2. altri | C. |
| | *B.* di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% e più | C. |
| | *Ex Capitolo* 27 | |
| 27.01 | Carbon fossile; mattonelle, ovuli e combustibili solidi simili ottenuti a partire dal carbon fossile: | |
| | *A.* Carbon fossile | C. |
| | *B.* Altri | C. |

*NOTA*:
C = merci rientranti nel pool carbosiderurgico;
H.C. = merci escluse dal pool carbosiderurgico.

| Numero della nomenclatura di Bruxelles 1950 (revisionata nel 1955) | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Situazione di prodotti rispetto al Piano |
|---|---|---|
| 27.02 | Ligniti e agglomerati di ligniti: | |
| | *A.* Ligniti | C. |
| | *B. Agglomerati di ligniti* | C. |
| 27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: | |
| | *A.* di carbon fossile: | |
| | 1. destinati alla fabbricazione di elettrodi | H. C. |
| | 2. altri | C. |
| | *B.* di lignite | C. |
| | *C.* altri | H. C. |
| | *Ex Capitolo* 73 | |
| 73.01 | Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse: | |
| | *A.* Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) e ghise ematiti (da fusione o da affinazione) | C. |
| | *B.* Ghisa specolare (spiegel) | C. |
| | *C.* Ghise non nominate: | |
| | I. contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1 % inclusi di vanadio | C. |
| | II. altre | C. |
| 73.02 | Ferro leghe | |
| | *A.* Ferro-manganese: | |
| | I. contenente in peso più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato) | C. |
| | II. altro | H. C. |
| | *B.* Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio | H. C. |
| | *C.* Ferro-silicio | H. C. |
| | *D.* Ferro-silico-manganese | H. C. |
| | *E.* Ferro-cromo e ferro-silico-cromo | H. C. |
| | *F.* Ferro-titanio e ferro-silico-titanio | H. C. |
| | *G.* Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno | H. C. |
| | *H.* Ferro-molibdeno; ferro-vanadio | H. C. |
| | *IJ.* altre | H. C. |
| 73.03 | Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: | |
| | *A.* non separati, nè classificati | C. |
| | *B.* separati o classificati: | |
| | I. di ghisa | C. |
| | II. di ferro stagnato | C. |
| | III. altri | C. |
| 73.04 | Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate | H. C. |
| 73.05 | Polvere di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna) (1) | |
| | *A.* Polvere di ferro o di acciaio | H. C. |
| | *B.* Ferro e acciaio spugnoso (spugna) | H. C. |
| 73.06 | Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse: (1) | |
| | *A.* Masselli | C. |
| | *B.* Lingotti | |
| | I. non placcati | C. |
| | II. placcati | C. |
| | *C.* Masse | C. |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sgrossati per fucinazione o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): | |
| | *A.* Blumi e billette: | |
| | I. laminati: | |
| | *a.* non placcati | C. |
| | *b.* placcati | C. |
| | II. fucinati | H. C. |

(1) I prodotti compresi nella voce 73.06 fino a nuovo ordine restano nel mercato comune e i prodotti compresi nella voce 73.05 ne restano fuori. Il trattamento doganale da fissare definitivamente per i prodotti su indicati sarà determinato quando sarà ultimato l'esame di tale questione dell'Alta Autorità.

| Numero della nomenclatura di Bruxelles 1950 (revisionata nel 1955) | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Situazione di prodotti rispetto al Piano |
|---|---|---|
| | *B*. Bramme e bidoni: | |
| | I. laminati: | |
| | *a*. non placcati . . . . . . . . . . | C. |
| | *b*. placcati . . . . | C. |
| | II. fucinati . . . | H. C. |
| | *C*. Sbozzi di forgia . . | H. C. |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio: | |
| | *A*. non placcati, di larghezza: | |
| | I. inferiore a m. 1,50 . . . | C. |
| | II. di m. 1,50 o più | C. |
| | *B*. placcati . . . . | C. |
| 73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio: | |
| | *A*. non placcati . | C. |
| | *B*. placcati | C. |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: | |
| | *A*. semplicemente laminate o estruse a caldo: | |
| | I. Vergella o bordione . | C. |
| | II. Barre piene . | C. |
| | III. Barre forate per la perforazione delle mine . | C. |
| | *B*. semplicemente fucinate . . | H. C. |
| | *C*. semplicemente ottenute o rifinite a freddo . | H. C. |
| | *D*. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): | |
| | I. semplicemente placcate: | |
| | *a*. laminate o estruse a caldo | C. |
| | *b*. ottenute o rifinite a freddo . | H. C. |
| | II. altre | H. C. |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: | |
| | *A*. Profilati: | |
| | I. semplicemente laminati o estrusi a caldo: | |
| | *a*. Profilati a U, a I o ad H, di altezza (1): | |
| | 1. inferiore a mm. 80 . . . . | C. |
| | 2. di 80 mm. o più . . . | C. |
| | *b*. Profilati Zorès . . . . | C. |
| | *c*. Altri profilati . . | C. |
| | II. semplicemente fucinati . | H. C. |
| | III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo . | H. C. |
| | IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): | |
| | *a*. semplicemente placcati: | |
| | 1. laminati o estrusi a caldo . . . . . | C. |
| | 2. ottenuti o rifiniti a freddo . . . . | H. C. |
| | *b*. altri . . . . . . . . | H. C. |
| | *B*. Palancole . . . | C. |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: | |
| | *A*. semplicemente laminati a caldo, anche decapati . . . | C. |
| | *B*. semplicemente laminati a freddo, anche decapati: | |
| | I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (2): | |
| | *a*. di spessore inferiore a mm. 0,50 e di larghezza superiore a mm. 457 | C. |
| | *b*. altri | C. |
| | II. altri | H. C. |

(1) Per i profilati a U, a I o ad H, l'altezza è costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali.

(2) Prevedere nella legislazione una disposizione che vincoli la merce al controllo della destinazione.

| Numero della nomenclatura di Bruxelles 1950 (revisionata nel 1955) | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Situazione di prodotti rispetto al Piano |
|---|---|---|
| | *C.* placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: | |
| | I. argentati, dorati o platinati | H. C. |
| | II. smaltati | H. C. |
| | III. stagnati, di spessore: | |
| | *a.* di mm. 0,50 o più | C. |
| | *b.* inferiore a mm. 0,50 | C. |
| | IV. zincati o piombati | H. C. |
| | V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): | |
| | *a.* semplicemente placcati: | |
| | 1. laminati a caldo | C. |
| | 2. laminati a freddo | H. C. |
| | *b.* altre | H. C. |
| | *D.* altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.) | H. C. |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: | |
| | *A.* Lamiere dette « magnetiche » | |
| | I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75% watt | C. |
| | II. altre | C. |
| | *B.* altre lamiere: | |
| | I. semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore: | |
| | *a.* di mm. 3 o più | C. |
| | *b.* di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 | C. |
| | *c.* di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2 | C. |
| | *d.* inferiore a mm. 0,50 | C. |
| | II. semplicemente laminate a caldo e decapate, dello spessore: | |
| | *a.* di mm. 3 o più | C. |
| | *b.* di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 | C. |
| | *c.* di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2 | C. |
| | *d.* inferiore a mm. 0,50 | C. |
| | III. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore: | |
| | *a.* di mm. 3 o più | H. C. |
| | *b.* di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 | C. |
| | *c.* di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2 | C. |
| | *d.* inferiore a mm. 0,50 | C. |
| | IV. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare | C. |
| | V. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: | |
| | *a.* argentate, dorate o platinate | H. C. |
| | *b.* smaltate | H. C. |
| | *c.* stagnate, dello spessore: | |
| | 1. di mm. 0,50 o più | C. |
| | 2. inferiore a mm. 0,50 | C. |
| | *d.* zincate o piombate | C. |
| | *e.* altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) | C. |
| | VI. altrimenti foggiate o lavorate: | |
| | *a.* semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: | |
| | 1. argentate, dorate, platinate | H. C. |
| | 2. smaltate | H. C. |
| | 3. altre | C. |
| | *b.* perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione | H. C. |
| 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità | H. C. |

| Numero della nomenclatura di Bruxelles 1950 (revisionata nel 1955) | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Situazione di prodotti rispetto al Piano |
|---|---|---|
| 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate ai numeri dal 73.06 al 73.14 inclusi: | |
| | *A*. Acciai fini al carbonio: | |
| | I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: | |
| | *a*. fucinati | H. C. |
| | *b*. altri | C. |
| | II. Sbozzi di forgia | H. C. |
| | III. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti | C. |
| | IV. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: | |
| | *a*. semplicemente fucinati | H. C. |
| | *b*. semplicemente laminati o estrusi a caldo | C. |
| | *c*. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo | H. C. |
| | *d*. altri | H. C. |
| | V Nastri: | |
| | *a*. semplicemente laminati a caldo, anche decapati | C. |
| | *b*. semplicemente laminati a freddo, anche decapati | H. C. |
| | *c*. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: | |
| | 1. semplicemente placcati: | |
| | *aa*. laminati a caldo | C. |
| | *bb*. laminati a freddo | H. C. |
| | 2. altri | H. C. |
| | *d*. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati ecc.) | H. C. |
| | VI. Lamiere: | |
| | *a*. semplicemente laminate a caldo, non decapate | C. |
| | *b*. semplicemente laminate a caldo e decapate | C. |
| | *c*. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore: | |
| | 1. di mm. 3 o più | H. C. |
| | 2. inferiore a mm. 3 | C. |
| | *d*. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie | C. |
| | *e*. altrimenti foggiate o lavorate: | |
| | 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare | C. |
| | 2. perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione | H. C. |
| | VII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per elettricità | H. C. |
| | *B*. Acciai legati: | |
| | I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: | |
| | *a*. fucinati | H. C. |
| | *b*. altri | C. |
| | II. Sbozzi di forgia | H. C. |
| | III. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti | C. |
| | IV. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: | |
| | *a*. semplicemente fucinati | H. C. |
| | *b*. semplicemente laminati o estrusi a caldo | C. |
| | *c*. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo | H. C. |
| | *d*. altri | H. C. |
| | V. Nastri: | |
| | *a*. semplicemente laminati a caldo, anche decapati | C. |
| | *b*. semplicemente laminati a freddo, anche decapati | H. C. |
| | *c*. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: | |
| | 1. semplicemente placcati: | |
| | *aa*. laminati a caldo | C. |
| | *bb*. laminati a freddo | H. C. |
| | 2. altri | H. C. |
| | *d*. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.) | H. C. |

| Numero della nomenclatura di Bruxelles 1950 (revisionata nel 1955) | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Situazione di prodotti rispetto al Piano |
|---|---|---|
| | VI. Lamiere: | |
| | *a*. Lamiere dette « magnetiche »: | |
| | 1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt | C. |
| | 2. altre | C. |
| | *b*. altre lamiere: | |
| | 1. semplicemente laminate a caldo, non decapate | C. |
| | 2. semplicemente laminate a caldo e decapate | C. |
| | 3. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore: | |
| | *aa*. di mm. 3 o più | H. C. |
| | *bb*. inferiore a mm. 3 | C. |
| | 4. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie | C. |
| | 5. altrimenti foggiate o lavorate: | |
| | *aa*. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare | C. |
| | *bb*. perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione | H. C. |
| | VII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità | H. C. |
| 73.16 | Elementi di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliere, traverse, stecche, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento, per la posa o per il fissaggio delle rotaie: | |
| | *A*. Rotaie (diritte o curvate, anche forate) | |
| | I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso | H. C. |
| | II. altre: | |
| | *a*. nuove (1) | C. |
| | *b*. usate | C. |
| | *B*. Contro-rotaie | C. |
| | *C*. Rotaie a cremagliera | H. C. |
| | *D*. Traverse | C. |
| | *E*. Stecche e piastre d'appoggio: | |
| | I. laminate | C. |
| | II. altre | H. C. |
| | *F*. altre | H. C. |

(1) La nomenclatura statistica sarà suddivisa come segue:
1. nuove, del peso per metro lineare:
*a*. di 18 kg. o più;
*b*. inferiore a kg. 18.

NOTE RELATIVE AL CAPITOLO EX 73 (GHISA, FERRO, ACCIAIO)

1 — Si considerano come:

*a*) *Ghise* (n. 73.01):

i prodotti ferrosi che contengono in peso 1,9% o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:

meno di 15% di fosforo,
8% o meno di silicio,
6% o meno di manganese,
30% o meno di cromo,
40% o meno di tungsteno,
10% o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).

Tuttavia, le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono in peso 1,9% o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

*b*) I. *Ghise specolari* (*spiegel*) (n. 73.01):

i prodotti che contengono in peso più di 6% ma non più del 30% di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1-*a*).

II. *Ghise ematiti* (*da fusione o d'affinazione*) (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere in peso al massimo 0,5% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota 1-*a*).

III. *Ghise fosforose* (*compreso il ferro-fosforo*) (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere in peso più di 0,5% ma meno di 15% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota 1-*a*).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso non più di:

0,3% di nichelio,
0,2% di cromo,
0,3% di rame,
0,1% di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti in peso il 15% e più di fosforo rientrano al n. 28.55 (fosfuri).

*c*) *Ferro-leghe* (n. 73.02):

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili praticamente nè di laminazione nè di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono in peso isolatamente o complessivamente:

più di 8% di silicio,
più di 30% di manganese,
più di 30% di cromo,
più di 40% di tungsteno,
più di 10%, in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc., ad esclusione del rame).

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non può sorpassare il 96% per le ferro-leghe contenenti silicio, il 92% per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio ed il 90% per le altre;

*d) Acciai legati* (n. 73.15):
acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:
più di 2% di manganese e di silicio presi insieme,
2% o più di manganese,
2% o più di silicio,
0,50% o più di nichelio,
0,50% o più di cromo,
0,10% o più di molibdeno,
0,10% o più di vanadio,
0,30% o più di tungsteno,
0,30% o più di cobalto,
0,30% o più di alluminio,
0,40% o più di rame,
0,10% o più di piombo,
0,12% o più di fosforo,
0,10% o più di zolfo,
0,20% o più di fosforo e di zolfo presi insieme,
0,10% o più di altri elementi presi isolatamente.

*e) Acciaio fino al carbonio* (n. 73.15):
l'acciaio contenente in peso 0,6% o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e fosforo sia inferiore in peso a 0,04% per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07% per i due elementi presi insieme.

*f) Masselli* (n. 73.06):
i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:
— o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di affinazione;
— o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.

*g) Lingotti* (n. 73.06):
i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

*h) Blumi e billette* (n. 73.07):
i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata aventi sezione trasversale superiore a mm. quadrati 1225 e spessore superiore al quarto della larghezza.

*ij) Bramme e bidoni* (n. 73.07):
i semi-prodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di mm. 6, larghezza minima di mm. 150 ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.

*k) Sbozzi in rotoli per lamiere* (73.08):
i semi-prodotti laminati a caldo a sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm. 1,5 e larghezza superiore a mm. 500, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di kg. 500.

*l) Larghi piatti* (n. 73.09):
i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a mm. 5 ma non superiore a mm. 100 e larghezza superiore a mm. 150 ma non superiore a mm. 1200.

*m) Nastri* (n. 73.12):
i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a mm. 6, larghezza non superiore a mm. 500, purchè lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

*n) Lamiere* (n. 73.13):
i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere quali sono definiti alla nota 1-*k* su prevista) aventi spessore non superiore a mm. 125 e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a mm. 500.

Fra queste si distinguono le lamiere dette « magnetiche » che sono quelle aventi una perdita in watts, per chilogramma, determinata secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss:
— non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi mm. 0,2;
— non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra mm. 0,2 e mm. 0,6;
— non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra mm. 0,6 e mm. 1,5 inclusi.

Restano particolarmente comprese nella voce 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano lo scopo di conferire alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

*o) Fili* (n. 73.14):
i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione traversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a mm. 13. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci 73.26 e 73.27, si considerano ugualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni ottenuti per laminazione.

*p) Barre* (n. 73.10):
i prodotti a sezione piena che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere *h, ij, k, l, m, n* ed *o*, su indicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellissi, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.

*q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine* (n. 73.10):
le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a mm. 15 ma non superiore a mm. 50 e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).

Le barre forate di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 73.18.

*r) Profilati* (n. 73.11):
i prodotti a sezione piena, diversi da quelli previsti al n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere *h, ij, k, l, m, n*, ed *o*, suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera *p*.

2 — Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).

3 — I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.

4 — Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.

*Osservazioni*

1 — L'espressione « cascami o avanzi di metalli o di lavori di metalli », va limitata ai cascami o avanzi atti esclusivamente al ricupero del metallo o alla preparazione di prodotti o composti chimici.

2 — L'applicazione ai prodotti sottoindicati di grossolane spalmature di grasso, di olio, di catrame, di minio, di grafite e simili, evidentemente destinate a proteggerli dalla ruggine, non è sufficiente per far considerare tali prodotti come rivestiti.

**(2369)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

**Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ceranesi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova (Sezione staccata di Sampierdarena).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ceranesi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone e Serra Riccò, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova (Sezione staccata di Sampierdarena);

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Ceranesi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone e Serra Riccò, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova (Sezione staccata di Sampierdarena).

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956*
*Registro n. 10 Finanze, foglio n. 319.* — BENNATI

(2814)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

**Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, approvato con decreto Ministeriale del 18 marzo 1955;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto nell'adunanza del 16 marzo 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Dopo l'alinea *a*) del primo comma dell'art. 8 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, è aggiunta una nuova alinea del seguente tenore:

« *b*) prestiti per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile; ».

La seconda alinea del secondo comma del predetto art. 8, è così modificata: « per le sovvenzioni o sconti cambiari o prestiti per acquisto di macchinario: 3 anni; ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

(2856)

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 29 maggio 1956.

**Ordinanza di sanità aerea n. 2, riguardante la sottoposizione alle misure contro il colera delle provenienze aeree dalla circoscrizione di Calcutta (India).**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia colerica esistente nella circoscrizione di Calcutta (India);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla circoscrizione di Calcutta (India) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera, previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica, a mezzo degli Uffici sanitari di aeroporto e con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1956

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
TESSITORI

(2853)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione della sistemazione urbanistica della parte alta dell'abitato di Piedimonte San Germano

Con decreto Ministeriale dell'11 giugno 1956, n. 464, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate, la sistemazione urbanistica della parte alta dell'abitato di Piedimonte San Germano, vistata in due planimetrie in scala 1:1000 e una in scala 1:500.

Per l'esecuzione delle relative opere è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 20 settembre 1958.

(2836)

### Approvazione del piano di ricostruzione di Airole

Con decreto Ministeriale 11 giugno 1956, n. 2484, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Airole vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(2835)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento del comune di Loria (Treviso) quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15200.1-*B*, in data 28 aprile 1956, del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Loria (Treviso) è stato riconosciuto centro che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(2834)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito materiali chimici di Seglie Bassa e area di sedime «ex opera 25» siti in comune di Ventimiglia.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 82 del 1° giugno 1955 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito materiali chimici di Seglie Bassa e area di sedime «ex opera 25» della superficie di mq. 8631 siti in comune di Ventimiglia.

(2839)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

### Corso dei cambi del 19 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA. | 624,88 | 624,85 | 624,84 | 624,85 | 624,80 | 624,87 | 624,86 | — | 624,91 | 624,85 |
| $ Can. | 634,18 | 634 — | 634,75 | 635,375 | 633,10 | 634,15 | 635,125 | — | 634,125 | 634,25 |
| Fr. Sv. lib. | 145,82 | 145,82 | 145,81 | 145,825 | 145,75 | 145,81 | 145,82 | — | 145,82 | 145,80 |
| Kr. D. | 90,05 | 90,48 | 90,52 | 90,51 | 90,54 | 90,50 | 90,54 | — | 90,51 | 90,50 |
| Kr. N. | 87,54 | 87,54 | 87,55 | 87,56 | 87,56 | 87,53 | 87,55 | — | 87,54 | 87,50 |
| Kr. Sv. | 120,89 | 120,50 | 120,92 | 120,89 | 120,89 | 120,88 | 120,885 | — | 120,89 | 120,85 |
| Fol. | 164,40 | 164,48 | 164,41 | 164,40 | 164,38 | 164,40 | 164,42 | — | 164,40 | 164,40 |
| Fr. B. | 12,585 | 12,5875 | 12,5875 | 12,586 | 12,585 | 12,583 | 12,584 | — | 12,58 | 12,5825 |
| Fr. Fr. | 178,45 | 178,43 | 178,44 | 178,47 | 178,45 | 178,47 | 178,47 | — | 178,48 | 178,48 |
| Fr. Sv. acc. | 143,43 | 143,41 | 143,44 | 143,46 | 143,43 | 143,42 | 143,47 | — | 143,44 | 143,45 |
| Lst. | 1752 — | 1752 — | 1751,875 | 1752,125 | 1751,50 | 1752,15 | 1752,125 | — | 1752 — | 1752,25 |
| Dm. occ. | 149,83 | 149,81 | 149,84 | 149,85 | 149,82 | 149,83 | 149,84 | — | 149,83 | 149,85 |

### Media dei titoli del 19 giugno 1956

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 61,425 |
| Id. 3,50 % 1902 | 58,50 |
| Id. 5 % 1935 | 89,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,40 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,625 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 88,60 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 82,20 |
| Id. 5 % 1936 | 95,425 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 83,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,30 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 95,425 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 94,275 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 93,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 93,425 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 93,35 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 93,325 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 19 giugno 1956

| | |
|---|---|
| 1 dollaro USA | 624,855 |
| 1 dollaro Can. | 635,25 |
| 1 Fr. Sv. lib. | 145,822 |
| 1 Kr. Dan. | 90,525 |
| 1 Kr. Norv. | 87,555 |
| 1 Kr. Sv. | 120,882 |
| 1 Fol. | 164,41 |
| 1 Fr. bel. | 12,585 |
| 100 Fr. Fr. | 178,47 |
| 1 Fr. Sv. acc. | 143,465 |
| 1 Lst. | 1752,125 |
| 1 Marco ger. | 149,845 |

### Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nei cambi medi del Bollettino n. 134 del 14 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 15 giugno 1956, il corso del Dollaro canadese deve intendersi rettificato in 634,50 anzichè 634,80, quello della Kr. norv. in 87,54 anzichè 87,64 e quello del Fol. in 164,39 anzichè 163,39.

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.** (Rettifica).

Nell'avviso recante il n. 2422, riguardante l'Ente Delta Padano e la ditta GALLIMBERTI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 29 maggio 1956, alla prima linea in luogo di «... 7 marzo 1956», leggasi «... 27 marzo 1956».

(2796)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pontinia (Latina), in amministrazione straordinaria.**

Nella riunione del 2 giugno 1956 del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pontinia (Latina), in amministrazione straordinaria, il rag. Giovanni Benvenuti è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2860)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Concorso per l'assegnazione dei premi della « Fondazione Nicola Vacchelli » per l'anno 1956**

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Veduto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 450, che approva il nuovo statuto della « Fondazione Nicola Vacchelli »;

Dispone:

Art. 1.

E' aperto il concorso per l'assegnazione dei premi della « Fondazione Nicola Vacchelli » per l'anno 1956.

Art. 2.

I premi sono tre:

*a*) un premio di carattere geografico, dell'importo di L. 200.000;

*b*) un premio di carattere geodetico-topografico, dell'importo di L. 200.000;

*c*) un premio di carattere cartografico, dell'importo di L. 100.000.

Il premio indicato nella lettera *a*) sarà conferito a laureati da non più di otto anni. Per coloro che abbiano ottenuto più di una laurea, il termine decorre dalla data dell'ultima laurea conseguita.

I premi indicati nelle lettere *b*) e *c*) saranno conferiti a persone che abbiano compiuto studi e lavori di speciale importanza nel campo geodetico-topografico e cartografico, con preferenza per il personale addetto all'Istituto geografico militare.

Art. 3.

Il concorso è per titoli.

I titoli per i premi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, devono consistere in studi e lavori svolti rispettivamente nel campo geografico e nel campo geodetico-topografico.

I titoli per il premio di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 devono riguardare lavori nel campo cartografico, concernenti innovazioni e perfezionamenti strumentali, lavori campione, modelli artistici, esecuzioni di cospicuo merito.

Gli studi ed i lavori indicati nei precedenti commi non devono essere stati premiati in precedenti concorsi e possono essere anche inediti.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale da L. 100, dovranno pervenire, insieme ai titoli indicati nell'art. 3, alla segreteria della « Fondazione Vacchelli » presso il Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, n. 7, Roma, entro il giorno 15 giugno 1957.

Le domande dovranno contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e del premio al quale quest'ultimo aspira, ed essere corredate dei seguenti documenti:

*a*) certificato di laurea, per i soli concorrenti al premio di carattere geografico;

*b*) certificato di cittadinanza italiana.

Alle domande potranno essere allegati documenti e pubblicazioni attestanti gli studi compiuti e la preparazione scientifica e tecnica dei candidati.

Roma, addì 1° giugno 1956

*Il presidente della Fondazione*
prof. Angelo BIANCHI

(2840)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Sostituzione di membri della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1954, registro n. 12 Finanze, foglio n. 327, con il quale, fra altri, venne bandito il concorso a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1954, registro n. 26 Finanze, foglio n. 345, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Ritenuta la necessità di sostituire due componenti della suddetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il dott. Amirante Amedeo, membro della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, è sostituito, in tale incarico, dal dottor Mario Luigetti, capo sezione, già segretario del suindicato concorso e le funzioni di segretario sono affidate al dottor Navigli Alfredo, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1956

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *maggio* 1956
*Registro n.* 19 *Finanze, foglio n.* 121. — RIZZA

(2868)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Sostituzione di un membro in seno alla Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 14 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio stesso anno, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1956, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso di cui sopra è cenno;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile successivo, relativo alla nomina del prof. Riccardo Riccardi a membro effettivo della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra è cenno, in sostituzione del prof. Ferdinando Milone, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto prof. Riccardo Riccardi;

Vista la nota n. 9687 del 6 giugno 1956 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale il prof. Carlo Della Valle viene designato membro effettivo in detta Commissione, in sostituzione del prof. Riccardo Riccardi, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Carlo Della Valle, libero docente di geografia economica presso l'Università di Roma, è nominato membro effettivo della Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero di cui al decreto citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Riccardo Riccardi.

Al suddetto componente verranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1956

*Il Ministro*: MATTARELLA

(2867)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dei trasporti, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).** Circolare 8 giugno 1956.

Sono disponibili presso il Ministero dei trasporti, nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione n. 5 (cinque) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, ed in base all'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 agosto 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno), di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(2841)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a quattrocento posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 8°).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1955, registro n. 61, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 gennaio 1956, n. 5, con il quale fu indetto un concorso ordinario per titoli ed esami a quattrocento posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 8°);

Veduto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1956, registro n. 14, foglio n. 78, con il quale è stato prorogato fino al 31 maggio 1956 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suindicato;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto, in vista di particolari esigenze del servizio di vigilanza della scuola elementare;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a quattrocento posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 8°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1956, già prorogato fino al 31 maggio 1956, è prorogato fino al 20 giugno 1956.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1956

*Il Ministro*: ROSSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1956
*Registro n.* 33, *foglio n.* 337

(2873)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.